

RELAZIONE DELLA GARANTE DEGLI STUDENTI

Prof. Maria Dolores Fidelibus

SENATO ACCADEMICO DEL 25 MARZO 2014

Nell'Ottobre 2012 questo Senato, su indicazione del Consiglio degli Studenti, ha chiamato la scrivente a ricoprire il ruolo di Garante degli studenti. Nel 2013, come da Regolamento, ho invitato il Prof. Tiziano Politi a svolgere il ruolo di Vice-Garante.

Nel periodo intercorso dalla nomina sino a oggi, ho cercato, interpretando il regolamento, di svolgere un ruolo di ponte tra la comunità studentesca e la struttura docente e amministrativa, facilitando incontri e dialoghi, costruendo consenso, alla ricerca di elementi per sostenere, laddove necessario, la riconciliazione tra le parti e la soluzione dei problemi. A valle dei molti mesi trascorsi è possibile dire che l'istituzione del Garante, ancora in un'inevitabile fase di rodaggio, ha comunque trovato positiva accoglienza da parte degli studenti, ma anche di molti docenti, tutti oggi giustamente più esigenti in materia di efficacia e soddisfazione dei propri diritti e interessi legittimi, quindi meno tolleranti riguardo alle ingiustizie, alle leggerezze e alla mancanza di responsabilità.

In questo quadro, si sono sempre valutate con prudenza tutte le situazioni, per evitare l'insorgere d'inutili contenziosi.

Attività di consultazione

In realtà, gran parte del lavoro svolto quale Garante potrebbe definirsi di "tutoraggio" o "consultazione". I giovani risentono, infatti, della mancanza di tutori effettivi. Il servizio di tutoraggio come inteso dalle leggi universitarie non è mai realmente decollato e quindi gli studenti non hanno riferimenti che potrebbero aiutarli nel percorso di studio. Le figure tutoriali sono costituite all'attualità da alcuni professori "eletti" dalla comunità studentesca a "tutori", i quali svolgono questo ruolo con grande disponibilità e responsabilità, anche se non richiesti dall'Istituzione. Buona parte dei colloqui con gli studenti è stata quindi spesa a spiegare che i loro problemi spesso non erano da considerarsi "irragionevoli ostacoli alla carriera dello studente", quanto "intralci" amministrativi o incomprensioni che potevano essere affrontati e risolti con semplicità affidandosi ai propri rappresentanti o i coordinatori di corso di studio.

Durante la pratica di ascolto sono comunque emersi alcuni elementi dei quali si ritiene opportuno informare il Senato e che si possono sintetizzare nei seguenti macro-temi:

- "disagio" psicologico;
- atti persecutori, molestie e stalking;
- difficoltà nelle relazioni studenti/docenti;
- disagio economico (fuori sede, provenienza da classi disagiate, studenti lavoratori)

Disagio psicologico. Molte consultazioni sono avvenute con giovani con chiare espressioni di "disagio" psicologico, anche grave; tali condizioni di "disagio" sono state evidenziate formalmente e informalmente anche da Docenti che chiedevano un aiuto nella loro gestione. L'aiuto psicologico/psichiatrico esula dai compiti, ma soprattutto dalla competenza, dei docenti. Si è agito quindi con prudenza, in assenza di strumenti, trattandosi, peraltro, di soggetti adulti e laddove le famiglie, spesso inconsapevoli o "cieche" di fronte al disagio dei figli, non potevano comunque essere coinvolte. La segnalazione vuole richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che probabilmente questo Politecnico ha bisogno di un gruppo di sostegno (psicologi di riferimento) al quale indirizzare i soggetti problematici. In alcune università italiane esistono gruppi di supporto istituzionali.

Atti persecutori. Tra questi disagi è importante evidenziare quelli espressi da studentesse oggetto di atti persecutori, molestie telefoniche e verbali, stalking, tutte azioni di natura dolosa data l'intenzionalità dei persecutori. Solo in un caso una giovane ha scelto la denuncia alla Commissione Etica, e questo è accaduto perché la famiglia era informata e sosteneva la denuncia fondata su prove. In tutti i casi, la Garante ha speso la sua credibilità e quella del Politecnico spiegando alle giovani donne che l'Istituzione era al loro fianco. La vicenda non ha portato all'esito atteso, causando una perdita di fiducia nell'Istituzione e nell'operato del Garante da parte dei soggetti interessati, senza contare la mancata giustizia.

Relazioni docenti-studenti. Un altro "disagio" è emerso a carico di relazioni studente-docente, laddove alcuni soggetti agiscono al limite "dell'abuso di potere". L'abuso è implicito, data la condizione di subordinazione degli studenti nei confronti dei Docenti. Esso si manifesta al minimo nella noncuranza nel rispetto dell'impegno istituzionale (assenza dalle lezioni e dal ricevimento studenti senza informazione, rinvii immotivati e sine die d'impegni con gli studenti, disparità di trattamento tra studenti, etc.), al massimo in comportamenti dispregiativi, intolleranti, e aggressivi. Anche quando pubblici, tali atteggiamenti non sembrano sollecitare il "comune senso del pudore" di chi osserva. Gli studenti, parte debole della relazione, si confessano, ma non hanno il coraggio della denuncia. In assenza di ricorsi formali, è possibile solo informare il Senato, perché ne prenda atto.

Disagio economico. Un altro tipo di diffuso disagio è quello che deriva dalle difficoltà economiche. I supporti al diritto allo studio sono inadeguati e ciò pesa su molte famiglie anche gravate dagli effetti della crisi economica in atto. Ciò accade in una regione per la quale le statistiche sui laureati in Ingegneria (desumibili dal sito di AlmaLaurea) indicano che l'Ateneo si rivolge a un'utenza che proviene per un'alta percentuale da famiglie dove i genitori hanno diplomi di scuola media superiore o titoli inferiori e quindi con redditi con elevati: per queste famiglie il pagamento della pur esigua tassa d'iscrizione è a volte fonte di grande preoccupazione. Vi sono di conseguenza molti studenti che si sostengono lavorando (che non sono dichiaratamente studenti lavoratori ai fini dell'iscrizione perché occupati in lavori occasionali) e che subiscono nel loro percorso ritardi di carriera, pur avendo spesso grandi capacità.

Tra gli irragionevoli ostacoli economici occorre evidenziare il costo (surplus rispetto alle tasse) del corso di Architettura, legato allo svolgimento, praticamente obbligatorio, di tirocini e tesi fuori sede e all'estero anche per lunghi periodi, alla stampa di costose bozze di progetti, di plastici, etc., laddove gli studenti sono supportati solo da irrilevanti sostegni economici facenti capo alle risorse della 390/1991. Il DICAR è probabilmente inconsapevole dei problemi che crea, tanto che, nella sua prolusione durante l'inaugurazione dell'A.A. 2012-2013, il Prof. Arch. Giorgio Rocco, Ordinario di Storia dell'Architettura (tema "L'impegno sull'antico della Scuola di Architettura del Politecnico di Bari: tra ricerca e conservazione"), poteva tranquillamente esaltare i validi lavori di Tesi svolti dagli studenti di Architettura all'estero con "il sacrificio delle famiglie". Il Senato dovrebbe chiedersi se l'indubbia qualità delle Tesi e dei Tirocini svolti nel percorso di studi d'Architettura possa essere ottenuto, in un'Università pubblica, con costi che possono sicuramente essere richiesti alle famiglie solo da un'università privata.

Le cause e le conseguenze dei disagi e delle difficoltà meriterebbero riflessioni in tutte le sedi nelle quali è possibile gestire le relative soluzioni.

Ricorsi

Nei casi nei quali si ravvisava un "ostacolo irragionevole" come da Regolamento, e in presenza di un ricorso formale, si è agito di conseguenza: il risultato è sostanzialmente dipeso dall'accettazione da parte dei Docenti del ruolo del Garante.

A fronte di numerosi colleghi disponibili, rispettosi e collaborativi, in alcuni casi vi è stato un sostanziale rigetto delle motivazioni dei ricorsi e/o della prassi adottata dalla Garante. In questi casi è stato

difficile, qualche volta impossibile, far comprendere ai Docenti che il ruolo del Garante non era inquisitorio e persecutorio, ma solo di monitoraggio, controllo e verifica del funzionamento dell'amministrazione universitaria, e che si agiva con lo scopo di risolvere problemi, gestire conflitti, garantire il rispetto delle regole, dei diritti e degli interessi legittimi degli individui, suggerire miglioramenti, e, quindi, contribuire solo al buon funzionamento dell'Università.

In alcuni casi non si è giunti alla soluzione dei problemi e, almeno una volta, vi è stato un attacco esplicito alla Garante, accusata di "abuso di potere". Di questo la Garante ha riferito a suo tempo al Rettore in carica.

Le tematiche principali dei ricorsi si riferiscono a:

- segreteria studenti;
- studenti extra-comunitari;
- variazioni di regolamenti;
- mancate applicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo in tema di esami di profitto (70% dei ricorsi)

Segreteria Studenti. La Segreteria studenti è un problema annoso del Politecnico.

La Garante ha gestito i problemi rappresentati dagli studenti essendo consapevole del carico di lavoro che questa svolge, inseguendo prassi che dovrebbero nel tempo trovare semplificazione con l'espandersi delle procedure online a tutti gli studenti.

Vi è, di fatto, un certo divario tra gli studenti del nuovo ordinamento 270/04 e quelli dell'ordinamento 509/99 riguardo l'acquisizione sul proprio portale dei crediti maturati, in quanto per i secondi, ma anche per gran parte dei primi, si procede ancora con documentazione e verbalizzazione degli esami in forma cartacea. Occorre qui dire che vi è un certo ritardo nell'adozione del sistema ESSE3 da parte dei Docenti.

Le responsabilità dei ritardi nell'acquisizione ufficiale e definitiva dei crediti maturati (costituenti l'oggetto di gran parte dei ricorsi riguardanti la segreteria) sono risultati dipendere in parte dalla segreteria stessa, in ragione della numerosità delle pratiche in formato cartaceo trattate, in parte dal fatto che i docenti che ancora usano la verbalizzazione cartacea non trasferiscono gli esiti alle rispettive segreterie di Dipartimento dopo ogni appello. Questi ultimi ritardi causano spesso richieste d'intervento urgenti, laddove le verifiche carriera intervengono prima delle sedute di laurea, comportando peraltro per le segreterie un aggravio di lavoro alla ricerca del dato non trasmesso in tempo utile.

Altri ritardi segnalati hanno riguardato l'imputazione in ESSE3 delle delibere delle Giunte di Dipartimento (esami a scelta, passaggi di corso, nuove immatricolazioni per trasferimento, riconoscimento crediti, etc) e il rilascio delle pergamene di laurea.

Queste segnalazioni sono avvenute soprattutto nel periodo di passaggio delle competenze didattiche dalle Facoltà ai Dipartimenti, periodo nel quale anche la non sempre facile comunicazione tra segreteria centrale e segreterie di dipartimento non ha certo facilitato il lavoro.

I ritardi segnalati sono stati tutti risolti in via breve attraverso il colloquio con il responsabile della segreteria centrale e la collaborazione dei coordinatori di corso di studio.

Altri ricorsi hanno riguardato le comunicazioni verbali, telefoniche e telematiche tra studenti e segreteria. In un caso al dirigente dell'area didattica è stato segnalato il comportamento poco urbano di un dipendente, lasciando al dirigente stesso la responsabilità di verificare l'accaduto e rettificare i comportamenti.

Studenti extra-comunitari. In un caso si è intervenuto per richiesta di uno studente palestinese del V.O. che non riusciva a laurearsi, causa la difficoltà nel superamento di un ultimo esame per il quale vi era uno scritto con sbarramento; egli rischiava il rimpatrio se il suo percorso non si fosse concluso nell'ambito della validità del permesso di soggiorno. Il caso è stato risolto con la collaborazione del docente interessato.

Questo caso, se pur singolo, è segnalato al Senato in quanto ha messo in luce l'assenza di un punto di riferimento per studenti stranieri che non siano Erasmus. Gli studenti extra-comunitari erano numerosi più di una decina di anni fa: anche se ora non vi sono quote importanti d'iscrizioni da parte di studenti extra-comunitari, credo che sia auspicabile una loro ricognizione e un eventuale piano per la gestione dei loro problemi.

Regolamenti. Esistono problemi diffusi relativi al Regolamento Didattico d'Ateneo, ai Regolamenti didattici che affiancano i Manifesti degli Studi, e ai Regolamenti interni (regolamenti Tesi, Tirocini e pratiche studenti). Del Regolamento Didattico generale si parlerà in seguito.

Per loro natura i Regolamenti Didattici sono differenti e comunque approvati da organi collegiali che ne dovrebbero verificare la congruità con le norme di legge. Il problema non è la sostanza dei diversi regolamenti, quanto i tempi e le coorti di applicazione. Da parte di alcuni si ritiene che tutte le coorti, siano esse riferite a Manifesti e relativi Regolamenti Didattici di ordinamenti 270/04 o 509/99, possano essere regolamentate dai regolamenti più recenti e anche che questi possano essere variati per l'ultima coorte in corso d'anno.

Credo sia implicito che lo studente segua il Manifesto vigente nell'anno d'immatricolazione e che per il suo percorso di studi sia applicato il relativo Regolamento Didattico, emesso contestualmente.

Le variazioni di un regolamento, comunque da applicarsi non in corso d'opera, ma con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo all'approvazione delle variazioni stesse, possono anche essere risolutive di problemi oggettivi, magari emersi successivamente alla emanazione dei regolamenti stessi. Nella maggior parte dei casi non è tuttavia così: le variazioni, specie se retroattive, comportano l'insorgenza di nuovi problemi ed il rallentamento ulteriori dei percorsi.

In questa sede non è possibile entrare nel merito delle singole questioni: ciò che è richiesto al Senato, perché il Garante possa agire con cognizione di causa, è che siano definiti alcuni principi, senza i quali il contenzioso non può che crescere. Nello specifico, in mancanza di una giurisprudenza in merito, occorre chiarire/definire:

- a) se ciascuna coorte risponda solo al Regolamento Didattico vigente nell'anno di immatricolazione, ovvero se esista la possibilità che un nuovo regolamento possa essere retroattivamente applicato a coorti precedenti;
- b) se variazioni di Regolamenti Didattici già approvati dal Senato possano essere prodotte con la sola convalida del Consiglio di Dipartimento di riferimento, ovvero se i regolamenti debbano essere proposti nella nuova versione al Senato;
- c) le eventuali date di decorrenza dei Regolamenti Didattici variati in corso d'anno.

Per quanto riguarda il Regolamento Tesi, si sono raccolte proteste per la disomogeneità dei criteri sia di svolgimento, sia di valutazione finale tra gli attuali Dipartimenti. La disomogeneità dei Regolamenti Tesi comporta una disuguaglianza di trattamento dello studente che non dovrebbe verificarsi in uno stesso Politecnico.

Applicazione del Regolamento didattico d'Ateneo.

Come già detto, l'applicazione del Regolamento didattico d'Ateneo costituisce il 70% del contenzioso.

A fronte di una sua oggettiva chiarezza, nei diversi dipartimenti e tra i Docenti stessi si incontrano diverse interpretazioni, anch'esse, come i Regolamenti, fonte di disuguaglianza nel trattamento degli studenti, se non d'iniquità.

Si procederà seguendo alcuni punti riportati nel Regolamento D.R. 116 del 2013

Art. 17, comma 3: Gli esami di profitto consistono in un colloquio. Altre modalità integrative o sostitutive, da effettuarsi anche durante lo svolgimento del corso, sono deliberate dalla Struttura didattica competente su proposta del professore ufficiale della disciplina. L'esito di altre modalità integrative non preclude comunque allo studente la possibilità di sostenere l'esame mediante colloquio.

Numerosi corsi, molti riferiti alle scienze di base, ma in ogni caso soprattutto quelli svolti nei corsi triennali, prevedono prove scritte che, se non superate con la sufficienza, costituiscono sbarramento all'accesso alla prova orale.

E' indubbio che il carico di lavoro che affrontano i colleghi che insegnano su corsi ad alta numerosità sia molto pesante: per tale motivo lo strumento dello scritto è considerato necessario per superare le difficoltà di gestione di tale numerosità. Tuttavia, lo sbarramento non è rispettoso del Regolamento. Una forte insufficienza consiglia quasi automaticamente lo studente a una più prudente preparazione, ma non è possibile negargli comunque l'opportunità di sostenere l'esame orale.

In alcuni casi, in aggiunta, il numero degli studenti che può accedere alla prova scritta viene chiuso a numeri predefiniti per ogni appello. Laddove la richiesta è superiore al limite prestabilito, gli esclusi possono accedere alla nuova prova scritta solo nell'appello successivo, molte volte lontano nel tempo. Anche in questo non vi è motivazione, né regola che possa giustificare la prassi.

Ancora, non ritenendo sufficiente lo sbarramento imposto dallo scritto, ma spesso anche in caso di esami orali, alcuni docenti applicano il "salto d'appello". A parte il fatto che di tale salto non si fa menzione nel Regolamento, si è ricercata una chiara giurisprudenza che riferisca in tal senso, trovando solo un parere del Prof. Di Rienzo, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari. Secondo tale parere, tale pratica era originariamente normata da un Regio Decreto del 1936. Credo che il Prof. Di Rienzo si riferisse al Regio decreto - 31/08/1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, trasformato in legge n. 73 nel 1936, GU n. 26 del 1-2-1936. In ogni caso il Docente sosteneva a ragione che la Legge Ruberti del 1989, detta anche "Legge dell'autonomia", che dettava solo obiettivi di massima fissati dalle leggi dello Stato, aveva lasciato completa autonomia nell'amministrazione ai singoli Atenei, quindi autonomia finanziaria e statutaria. Proprio in virtù dell'autonomia statutaria, il salto d'appello può essere oggi applicato solo se previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Nel nostro caso tale atto non è previsto e non lo era neanche nel Regolamento delle Facoltà oggi disattivate. Quindi, il salto d'appello non è regolamentato e non essendo una regola, "non può essere imposto allo studente". Si è intervenuto varie volte su questo aspetto, riscontrando grande disappunto e disaccordo dei docenti: in alcuni casi la prassi è stata abolita, ma vi sono casi nei quali si procede ancora nello stesso modo.

Comma 6. Le prove orali sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. La valutazione è resa pubblica e, se la prova è orale, è contestuale alla stessa.

Comma 7. Il materiale prodotto, a qualsiasi titolo, dallo studente per la valutazione del profitto rimane di proprietà dello studente stesso, laddove si tratti di elaborati originali e del copyright, laddove si tratti di materiali forniti in formato elettronico.

Le modalità d'esame così definite dal comma 6 non sono rispettate nella totalità dei casi che includono uno scritto. In molti casi i docenti si rifiutano di far visionare lo scritto corretto (a maggior ragione violando il comma 7) e finanche di illustrare e motivare i risultati. Le prove orali, a parte il blocco sopraddetto e laddove esse sono eventualmente previste, sono rinviate in alcuni casi di settimane.

8. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano un insegnamento costituito da moduli (corsi integrati) la prova di verifica finale è unica. Può comunque essere verificato il profitto dello studente per ciascuno dei moduli. In tali casi lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle prove parziali di accertamento.

Nonostante i dettami del comma 8, si continua nei corsi a due moduli a far sostenere due esami in tempi diversi senza la compresenza dei due titolari dei moduli, vanificando anche le indicazioni ministeriali tese a ridurre il numero di verifiche d'esame. Vi sono corsi a moduli per i quali uno scritto può produrre sbarramento alla prova orale, che comunque è doppia e separata; superato lo scritto di un modulo e anche la prova orale relativa, il non superamento del secondo modulo cancella gli effetti del primo. Questi sono percorsi ad ostacoli che hanno poco di ragionevole.

10. Le Commissioni sono composte da almeno due docenti: a) il professore ufficiale dell'insegnamento, con funzioni di Presidente; b) un altro componente scelto tra i componenti nell'elenco di cui al comma precedente.

11. In caso di impedimento del Presidente, la struttura didattica di competenza nomina temporaneamente un suo sostituto.

Vi sono Docenti che svolgono gli esami da soli, a volte a porte chiuse e senza pubblico; in altri casi gli esami sono affidati a personale non strutturato anche in assenza del Presidente. Quanto alla pubblicità dell'esame orale (comma 6) occorrerebbe richiamare tutti ai requisiti di trasparenza e allo svolgimento di esami pubblici nella composizione canonica della Commissione (comma 10), in luoghi appositamente definiti.

18. Entro l'inizio dell'anno accademico da parte delle strutture didattiche devono essere rese note le date di esame e i programmi di insegnamento.

19. Gli appelli d'esame e altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi devono essere autorizzate dal Coordinatore del corso di studio. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

Riguardo all'informazione sulla cadenza e distribuzione degli appelli, dobbiamo ringraziare, questa volta, il Ministero, che, attraverso le procedure di riesame, ha nella pratica obbligato ad attivare sistemi trasparenti di informazione. I Dipartimenti stanno facendo del loro meglio nella definizione della materia, anche se le resistenze di molti docenti sono ancora forti. Laddove non organizzati e pubblicizzati dalla struttura dipartimentale, gli appelli sono definiti e spostati anche ad horas. Le date d'esame sono poi spostate o annullate a piacimento nella completa libertà del docente. Questo anche perché il numero dei docenti che usa il portale ESSE3 è ancora basso e quindi decade un vincolo organizzativo al quale bene o male bisogna rispondere con l'uso del portale.

20. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza, previste dal regolamento del corso di studi, durante gli appelli fissati dalla struttura didattica competente. Il numero di appelli in un anno è di norma non inferiore a otto, distanziati temporalmente l'uno dall'altro di un numero di giorni non inferiore a 15. Il numero di appelli è comunque non inferiore a sei, qualora la programmazione della struttura didattica di competenza deliberi una diversa organizzazione della didattica. Per gli studenti fuori corso, invece, gli appelli hanno, di norma, cadenza mensile.

Il numero degli appelli e la loro distribuzione nel tempo sono la materia massima del contenzioso studentesco. Posto che le strutture, come da regolamento, possono organizzare gli appelli in finestre definite per gli studenti in corso, in maniera da salvaguardare le possibilità di opportuna frequenza dei corsi, non si comprende il trattamento riservato alle coorti dell'ordinamento 509/99 e ormai, anche ai fuori corso di quello 270/04.

Il "di norma" da adito alle più diverse interpretazioni, di cui gli studenti fuori corso, ormai per lo più non frequentanti, fanno le spese in misura maggiore: le rappresentanze studentesche hanno più volte fatto interventi su questa materia, evidenziando come i "fuori corso" abbiano necessità di un supporto importante in termini di occasioni di esame, specie quando sono alle soglie della laurea.

Va purtroppo riscontrato con dispiacere che l'argomento "fuori corso" è difficile da trattare con parte della docenza, poiché esiste un diffuso "dispregio" della categoria, considerata di serie B. Il numero di tali fuori corso non è trascurabile, anzi preoccupante. E' noto che tale numero pesa sulle valutazioni dell'Ateneo e che quindi un atteggiamento più positivo verso chi deve ancora (qualche volta faticosamente, anche con preoccupazioni economiche) acquisire un titolo, porterebbe a mitigare tale valutazione attraverso la creazione di maggiori opportunità per la chiusura dei percorsi. Ciò non significa rendere "più semplice" l'esame, che rimane e deve rimanere congruente con i contenuti riportati per ciascuna disciplina in ciascun manifesto di riferimento, ma solo "eliminare gli irragionevoli ostacoli alla carriera".

Vi sono casi in cui i docenti e/o le strutture negano appelli mensili (si fa in questo caso interpretazione riduttiva del "di norma") ai fuori corso e in molti casi abbiamo decine di laureandi con la tesi terminata che non possono acquisire il titolo perché le cadenze degli appelli non consentono di afferire alle sedute di laurea.

Vi sono inoltre strutture dipartimentali nelle quali diverse opportunità sono date su corsi di laurea differenti ma afferenti allo stesso dipartimento.

Quanto descritto non è esaustivo delle problematiche incontrate nello svolgimento del compito di Garante, che in ogni caso non è in grado di gestire la molteplicità degli aspetti senza un'interpretazione autentica e definitiva di alcune norme e soprattutto senza un appoggio chiaro al suo operato. Riguardo ai regolamenti didattici e all'applicazione del Regolamento didattico di Ateneo credo che il Senato possa immediatamente riportare ordine essenzialmente ribadendo quanto noto e già ampiamente chiaro.

Un'azione è necessaria perché il disordine causa tra gli studenti disparità, incertezza nel percorso, ritardi irragionevoli nell'acquisizione dei crediti e del titolo, sfiducia nella classe docente e nell'istituzione. Gli studenti, specie quelli che hanno studiato per un periodo in altre università italiane o straniere, riconoscono che la competenza e la preparazione dei docenti dei Docenti sono nella generalità di grande livello: il confronto non è invece positivo quando si passa a discutere del rispetto sia delle norme sia della loro dignità, del sostegno durante il percorso di studi, della trasparenza dell'organizzazione didattica.

Molti di questi giovani dopo il triennio vanno altrove per il proseguimento degli studi e purtroppo non sempre è l'offerta formativa che guida la loro decisione, quanto gli ostacoli irragionevoli incontrati nel loro cammino.

Con osservanza

Prof. Maria Dolores Fidelibus

